

L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI Corso di formazione istituzionale

MODULO N. 1

LA PRESENTAZIONE DELLA RIFORMA

(PROVVISORIO)











STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE:

- 1) IL QUADRO NORMATIVO
- 2) I SISTEMI CONTABILI ARMONIZZATI
- 3) STRUMENTI DELL'ARMONIZZAZIONE
 - 3.1 Il piano dei conti integrato
 - 3.2 Gli schemi di bilancio
 - 3.3 I principi contabili generale e applicati
 - 3.4 Il bilancio consolidato

LA LEGGE 196/2009 HA AVVIATO UN PROCESSO DI RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI CONTABILI PUBBLICI, DENOMINATO ARMONIZZAZIONE CONTABILE, DIRETTO A RENDERE I BILANCI DI TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI OMOGENEI, CONFRONTABILI E AGGREGABILI

LA VIGENTE CONTABILITA' PUBBLICA NON SVOLGE CORRETTAMENTE LA FUNZIONE CONOSCITIVA CHE LA CARATTERIZZA IN QUANTO:

- CONSENTE L'ADOZIONE DI:
 - sistemi contabili diversi,
 - schemi di bilancio differenti,
 - principi contabili non uniformi.
- NON E'IN GRADO DI MISURARE I DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A DISCAPITO DELL'AFFIDABILITA' DEI CONTI PUBBLICI E DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI
CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI
BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE COSTITUISCE IL CARDINE
IRRINUNCIABILE:

- >della riforma della contabilità pubblica disposta dalla legge n. 196 del 2009
- >della legge per l'attuazione del federalismo fiscale n. 42 del 2009

I PERCORSI DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1)STATO:

- LEGGE N. 196 DEL 2009 TITOLO VI;
- 2) GLI ENTI TERRITORIALI:
 - LEGGE N. 42 DEL 2009, art. 2,
 - TITOLO I D. Lgs. N. 118 DEL 2011,
 - DPCM 28 dicembre 2011 sperimentazione;
- 3) LA SANITA'
 - LEGGE N. 42 DEL 2009, art. 2,
 - TITOLO II D. Lgs. N. 118 DEL 2011;
 - DM 17 settembre 2012 Linee guida per la certificabilità
 - DM 1º marzo 2013 Percorso attuativo di certificabilità
 - DM 20 marzo 2013 Nuovi schemi di bilancio degli enti del SSN

4) LE UNIVERSITA,

- L 240 DEL 2010,
- D.Lgs 27 gennaio 2012, n. 18

5) LE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

- LEGGE N. 196 DEL 2009, art. 2,
- D. Lgs. N. 91 DEL 2011,
- DPCM 18 settembre 2012 Linee guida per sistema indicatori
- DPCM 12/12/2012 Linee guida per missioni e programmi
- DM 27/3/2013 -PA in contabilità civilistica,
- DM 1/10/013 sperimentazione,
- DPR 4/10/2013 piano dei conti integrato.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011:

- DEFINISCE I PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMA DEGLI ENTI TERRITORIALI NEL TITOLO PRIMO, CHE ENTRA IN VIGORE NEL 2015;
- RINVIA L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI
 SPECIFICI DELLA RIFORMA AD UN
 SUCCESSIVO DECRETO LEGISLATIVO
 INTEGRATIVO

IL DECRETO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL D. LGS 118/2011, PREDISPOSTO IN CONSIDERAZIONE DEI RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE, E' IN CORSO DI EMANAZIONE, A SEGUITO:

- DELL'ADOZIONE PRELIMINARE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (31 GENNAIO 2014);
- DELL'INTESA IN CONFERENZA UNIFICATA, DEL 3 APRILE 2014;
- DEL PARERE FAVOREVOLE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI COMPETENTI.

LO SCHEMA DEL DECRETO E' STATO TRASMESSO AL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DEFINITIVA ADOZIONE.

LO SCHEMA DEL DECRETO INTEGRATIVO E
CORRETTIVO DEL D. LGS 118/2011 E' UN
COMPLESSO E CORPOSO INSIEME
COORDINATO DI NORME ED ALLEGATI, CHE:

- INTEGRA IL D.LGS 118/2011 (schemi di bilancio, piano dei conti e principi contabili),
- DEFINISCE L'ORDINAMENTO CONTABILE DELLE REGIONI,
- ADEGUA IL TUEL.

- L'ARMONIZZAZIONE CONSERVA LA
 DISTINZIONE TRA GLI ENTI :
- IN CONTABILITA' FINANZIARIA, che devono adottare la contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
- IN CONTABILITA' ECON-PATRIMONIALE, cui è richiesta una riclassificazione dei propri incassi e pagamenti secondo regole uniformi a quelle degli enti in contabilità finanziaria (tassonomia attraverso SIOPE e classificazione per missioni e programmi)

La <u>CONTABILITA' FINANZIARIA</u> costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione;

E' prevista l'adozione del bilancio finanziario autorizzatorio almeno triennale, di competenza e di cassa (le previsioni di cassa solo per il primo anno).

2) I NUOVI SISTEMI CONTABILI LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ha il fine di:

- rappresentare l'equilibrio economico tra le risorse economiche acquisite e quelle utilizzate;
- •garantire l'aggiornamento del conto del patrimonio;
- consentire l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascun ente con i propri enti, aziende e società.

- Le rilevazioni della contabilità finanziaria costituiscono la misura finanziaria dei fatti gestionali rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale:
- I ricavi sono rilevati unitamente <u>all'accertamento</u> delle entrate dei primi tre titoli di bilancio e dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in c/capitale;
- i costi sono rilevati al momento della <u>liquidazione</u> delle spese del primo titolo di bilancio, salvo che per i trasferimenti correnti, in c/capitale e i contributi agli investimenti, per i quali si fa riferimento <u>all'impegno</u>;

- L'accertamento delle entrate del:
 - Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziaria,
- Titolo 6 Accensione di prestiti,
- Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
- Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro,

determina nella contabilità economico patrimoniale solo la rilevazione di crediti finanziari

- L'impegno delle spese del:
 - Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie,
 - Titolo 4 Rimborso Prestiti,
 - Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere,
 - Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro,

determina nella contabilità economico patrimoniale solo di debiti finanziari

La contabilità economico patrimoniale <u>è</u> <u>integrata</u>, e non derivata, alla contabilità finanziaria.

Le scritture di assestamento economicopatrimoniale di fine anno (di rettifica, integrazione e ammortamento dei costi rilevati nel corso dell'esercizio) sono <u>autonome</u> rispetto alla contabilità finanziaria.

3) GLI STRUMENTI DELL'ARMONIZZAZIONE

Gli strumenti dell'armonizzazione dei sistemi contabili previsti decreto legislativo n. 118/2011 sono:

- 3.1 Piano dei conti integrato,
- 3.2 Schemi di bilancio comuni,
- 3.3 Regole contabili uniformi,
- 3.4 Bilancio consolidato

3.1 IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

- previsto solo per le amministrazioni <u>in contabilità</u> <u>finanziaria;</u>
- costituito <u>dall'elenco</u> delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
- <u>Unico e obbligatorio</u> per tutte le amministrazioni pubbliche, con i necessari adattamenti in considerazione delle caratteristiche peculiari dei singoli comparti;
- Elaborato anche in funzione delle esigenze del monitoraggio della finanza pubblica.

3.2 COMUNI SCHEMI DI BILANCIO

- L'art. 15 del decreto prevede che le entrate del bilancio finanziario sono articolate in:
- TITOLI, secondo la fonte di provenienza delle entrate;
 TIPOLOGIE in base alla natura dell'entrata di fini
- 2. TIPOLOGIE, in base alla natura dell'entrata, ai fini <u>dell'approvazione in termini di unità di voto</u>;
- 3. CATEGORIE, secondo l'oggetto delle entrate (in allegato);

Ai fini della gestione, le categorie sono ripartite in capitoli, che possono essere articolati in articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato.

3.2 COMUNI SCHEMI DI BILANCIO

- L'art. 14 del decreto prevede che le spese sono articolate in:
- 1.MISSIONI: individuano le funzioni e gli obiettivi strategici della spesa e consentono il collegamento tra flussi finanziari e le politiche pubbliche settoriali. Sono definite in relazione al riparto delle competenze di cui agli articolo 117 e 118 Cost. e tenendo conto di quelle del Bilancio dello Stato;
- 2.PROGRAMMI: individuano aggregati omogenei di attività diretti al conseguimento degli obiettivi strategici. Il programma è raccordato alla codifica COFOG di secondo livello. Costituiscono l'unità di voto minima;

3.2 COMUNI SCHEMI DI BILANCIO

3. MACROAGGREGATI: secondo la natura economica della spesa. Sono rappresentati in appositi allegati e costituiscono il primo raccordo tra la classificazione funzionale del bilancio decisionale ed il piano dei conti integrato (in allegato).

Ai fini della gestione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli, che possono essere articolati in articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato.

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali devono adeguarsi a regole contabili uniformi (art.3) definite attraverso principi contabili, :

1. principi contabili generali, intesi come enunciati molto sintetici (competenza, annualità, di universalità, integrità, specificazione, ecc.), che lasciano agli operatori il compito di individuarne le modalità di applicazione.

- 2. principi applicati, costituite da norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali , che svolgano una funzione di completamento del sistema generale e favoriscano comportamenti uniformi e corretti. La definizione di tali principi è stata rinviata al decreto correttivo e integrativo. I principi applicati individuati riguardano:
 - > la programmazione
 - > la contabilità finanziaria
 - la contabilità economico patrimoniale
 - > il bilancio consolidato

La competenza finanziaria vigente:

il principio della competenza finanziaria, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Attualmente, nei bilanci degli enti locali, le obbligazioni sono imputate all'esercizio finanziario in cui le obbligazioni sorgono, salvo deroghe ed eccezioni che rendono incerta l'applicazione del principio.

L'applicazione della vigente configurazione della competenza finanziaria comporta che i residui passivi non rappresentano debiti effettivi dell'ente.

Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria, cd. potenziata, prevede che le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione_alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

- Le obbligazioni sono registrate solo se <u>formalmente costituite</u> (le delibere di spesa o il bando di gara <u>non costituiscono</u> <u>obbligazioni formalmente costituite</u> si prenotano ma non si impegnano);
- > Gli impegni tecnici (art. 183, comma 5, vecchio TUEL) sono vietati;
- L'accertamento e l'impegno si imputano alle scritture di un esercizio sulla base della <u>scadenza dell'obbligazione</u> che costituisce un elemento necessario dell'obbligazione giuridica;
- Gli impegni pluriennali sono imputati agli esercizi sulla base del cronoprogramma e confermati, in occasione del riaccertamento ordinario, sulla base dei SAL.

La competenza finanziaria potenziata prevede che:

- I residui sono costituiti solo da obbligazioni giuridicamente perfezionate <u>esigibili</u>;
- le obbligazioni giuridicamente perfezionate <u>non</u> <u>esigibili</u> sono accertate e impegnate con imputazione agli esercizi in cui sono esigibili;
- le entrate vincolate e gli accantonamenti contabili costituiscono una componente del risultato di amministrazione (non devono essere impegnati).

3.4 IL BILANCIO CONSOLIDATO

- La disomogeneità dei bilanci è determinata anche dal fenomeno delle esternalizzazioni, ossia dal trasferimento, attraverso contratti o convenzioni, dello svolgimento di funzioni, servizi e attività strumentali di propria competenza ad altri soggetti;
- A causa dell'esternalizzazione i bilanci dei singoli enti possono fornire informazioni incomplete, non rappresentative delle attività e delle funzioni complessivamente svolte e, a parità di servizi resi alla collettività, presentano situazioni del tutto differenti

3.4 IL BILANCIO CONSOLIDATO

La riforma contabile degli enti territoriali:

- attribuisce al bilancio consolidato l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto <u>la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico</u> della complessiva attività svolta da un ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- fa riferimento alla definizione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale" (la cd. influenza dominante).

3.4 IL BILANCIO CONSOLIDATO

IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBB. è costituito dai suoi:

- ORGANISMI STRUMENTALI (le istituzioni);
- ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI, enti, fondazioni e aziende controllate;
- ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI, enti, fondazioni e aziende partecipate ma non controllate
- SOCIETA' CONTROLLATE (definizione corrispondente a quella civilistica);
- SOCIETA' PARTECIPATE, (in sperimentazione e in fase di avvio della riforma) società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della capo gruppo, indipendentemente dalla quota di partecipazione.